

Assicurazione dei trasporti di merci

Condizioni complementari

Edizione 2021

Le disposizioni delle condizioni contrattuali si applicano fintanto che le presenti condizioni complementari non dispongono altrimenti.

Copertura assicurativa

T1

Merci e installazioni (compresi i materiali da fiera e da esposizione)

Perdita e avaria

- durante i trasporti
- durante fiere ed esposizioni per una durata massima di 30 giorni

Base d'indennizzo

merci = prezzo di mercato

installazioni = valore a nuovo

cose che non vengono più utilizzate = valore attuale

T2

Precisazioni relative alla copertura assicurativa

- deterioramento delle merci a seguito degli influssi della temperatura, causato dall'arresto completo delle installazioni frigorifere o termiche. Una franchigia del 3% viene applicata sulla partita di merce. Se la partita di merce è suddivisa su vari mezzi di trasporto, la franchigia viene applicata ad ogni lotto di merce caricato sul mezzo di trasporto.
- miscuglio, inquinamento (contaminazione) e colaggio. L'assicurazione è valevole a condizione che siano state prese tutte le misure necessarie in modo che solamente i propri ed adeguati serbatoi vengano utilizzati. In caso di sinistro, una relativa attestazione deve essere richiesta. Inoltre, i pesi e le misure devono essere determinati con precisione, per mezzo di trasporto e/o per serbatoio.
- merce caricata alla rinfusa, piante, merci e installazioni non imballate. La copertura assicurativa è data solo come diretta conseguenza di uno dei seguenti eventi
 - > Collisione del mezzo di trasporto
 - > Incendio/eventi naturali
 - > Terremoto ed eruzioni vulcanica
 - > Crollo di opere d'arte
 - > Caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico
 - > Perdita delle merci a seguito di furto e smarrimento di colli interi (cioè delle merci e del relativo imballaggio) o dell'intero carico

T3

Trasporto assicurato

Trasporto di merci assicurate che precedono immediatamente il viaggio, il carico sul veicolo, il viaggio, i soggiorni intermedi inerenti al trasporto, limitati tuttavia al massimo a 60 giorni per soggiorno, lo scarico come pure il trasporto che fa immediatamente seguito allo scarico del veicolo dopo il suo arrivo.

L'assicurazione è valida in tutto il mondo per trasporti, fiere ed esposizioni che hanno avuto inizio nel corso della validità contrattuale.

Sono assicurati

T4

Sciopero, disordini sociali e terrorismo

- la perdita e l'avaria che sono la conseguenza diretta di eventi d'ordine politico e sociale causati da persone che partecipano a scioperi, serrate o sommosse di qualsiasi natura.
- la perdita e l'avaria delle merci assicurate causate dall'intervento delle forze dell'ordine, del potere pubblico in relazione a questi eventi.

T5

Guerra

In deroga alle esclusioni previste dalle condizioni generali d'assicurazione concernenti la conseguenza di eventi d'ordine politico o sociale, l'assicurazione copre.

- la perdita e l'avaria di merce assicurata
- i contributi per avaria generale che risultano a carico della merce assicurata in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, così come la merce divenuta inutilizzabile a causa di un'avaria generale quando questi siano direttamente causati da
 - > guerra
 - > eventi analoghi alla guerra
 - > guerra civile, rivoluzione, ribellione
 - > preparativi e misure belliche
 - > esplosioni o altri effetti di mine, torpedini, bombe o altri ordigni bellici
 - > confisca, requisizione, sequestro, prelievo o ritenzione da parte di governi, autorità o organi di potere in relazione agli avvenimenti previsti

L'assicurazione ha inizio non appena la merce è trasportata a bordo di una nave o di un aereo.

L'assicurazione ha termine non appena la merce abbandona la nave o l'aereo nel porto o aeroporto di destinazione oppure decorsi 15 giorni dal momento in cui la nave o l'aereo sono arrivati nel porto o all'aeroporto di destinazione.

Qualora le merci siano trasportate in un luogo intermedio, l'assicurazione è sospesa decorsi 15 giorni dall'arrivo del mezzo di trasporto in questo luogo intermedio.

Spedizioni postali

La copertura assicurativa ha inizio con la consegna alla posta e termina con la consegna al destinatario da parte della posta.

Fino a quando il viaggio non ha inizio, la Basilese può disdire in ogni momento l'assicurazione prestata in base a questa clausola con un preavviso di 24 ore.

T6

Assicurazione di protezione

Questa copertura d'assicurazione è la base di questo contratto d'assicurazione.

L'assicurazione di protezione si riferisce alle merci, per le quali lo stipulante non deve sopportare il rischio o che i suoi partners commerciali dello stipulante devono, conformemente alle condizioni di consegna concordate, assicurare loro stessi e ciò, nella misura in cui lo stipulante può provare un interesse commerciale proprio sulle merci.

L'assicurazione di protezione copre esclusivamente l'interesse proprio ad assicurare dello stipulante e s'intende solo ausiliaria (sussidiaria), in modo che dei terzi (ad eccezione di una banca che ha concesso un anticipo allo stipulante) non possano avanzare delle pretese su quest'assicurazione.

Una cessione dei diritti derivanti dall'assicurazione di protezione non è ammessa se non alla banca che ha concesso un anticipo sul prezzo d'acquisto. In caso di cessione, lo stipulante deve impegnare la banca di attenersi alle disposizioni dell'assicurazione di protezione.

La Basilese risarcisce, nell'ambito di quest'assicurazione di protezione, nella misura in cui lo stipulante non può pagare il danno dovuto alla perdita o all'avaria delle merci oppure restituire un contributo per avaria generale risarcito dalla Basilese e questo con dei mezzi commerciali ragionevoli.

In deroga ad ogni altra disposizione, il valore della fattura vale quale valore d'assicurazione.

Per quanto esiste una copertura assicurativa di terzi, lo stipulante così come la banca che ha concesso un anticipo, devono salvaguardare i diritti di rivalsa verso la Basilese di terzi e incassare loro stessi o fare incassare da un terzo le prestazioni d'indennizzo. Le spese che derivano dall'intervento di terze persone sono rimborsate dalla Basilese solo nel caso in cui quest'ultima ne abbia accettato l'impegno.

L'assicurazione di protezione può essere fatta valere solo trascorsi sei mesi dalla constatazione del danno da parte del commissario d'avaria, oppure dopo che è stato provato definitivamente che nessun indennizzo può essere ottenuto sia dal partner contrattuale dello stipulante, sia dalla Basilese principale, sia da un terzo.

Per quanto la Basilese abbia già fornito un'indennizzo, qualsiasi recupero d'indennizzo da parte di altre assicurazioni deve essere restituito immediatamente dopo la ricezione.

La Basilese riconosce anche i certificati d'avaria di commissari d'avaria o esperti che sono stati designati dall'assicuratore del partner contrattuale.

Lo stipulante e la sua banca hanno l'obbligo di non divulgare a terzi, ad eccezione della banca che ha concesso un anticipo, l'esistenza di un'assicurazione di protezione. Una violazione di quest'obbligo libera la Basilese da qualsiasi prestazione.

T7

Generalità

- i contributi alle avarie comuni, attribuite alle merci assicurate da un verbale giuridico valevole.
- le spese d'intervento del commissario di avaria come pure le spese previste per prevenire o attenuare il danno.
- durante un evento assicurato, le spese supplementari del trasbordo, del magazzinaggio provvisorio e della spedizione.

Queste spese saranno ugualmente indennizzate se, cumulate con altre indennità, oltrepassano la somma assicurata.

T8

Spese supplementari

- invii espressi e invii per corrieri espressi in caso di consegna sostitutiva
- spese aeree, invii per posta aerea, trasporti aerei in caso di consegna sostitutiva comprovata
- eventuali ore supplementari
- spese di sgombero, di salvataggio e di eliminazione fino al 10% della somma assicurata insieme per mezzo di trasporto.

T9

Ammende contrattuali

In relazione ai termini di consegna sono assicurate ammende contrattuali del contraente, precedentemente concordate per iscritto, dovute in caso di ritardo di consegna a causa di

- un sinistro soggetto a rimborso nell'ambito dell'assicurazione trasporti
- un incidente del mezzo di trasporto anche se i beni trasportati non ne sono danneggiati

La somma assicurata convenuta corrisponde a una garanzia unica per anno d'assicurazione.

Nessuna copertura assicurativa per

T10

Software

- le spese sopraggiunte per la ricostituzione manuale dei dati.

T11

Cose

- valori pecuniari secondo condizioni contrattuali
- articoli di bigiotteria, in metallo prezioso, (tenore di purezza 500), pietre preziose montate e perle, come pure orologi da polso e orologi da tasca di ogni genere
- oggetti che hanno un valore artistico o d'amatore
- merci che viaggiano sui loro propri assi
- francobolli
- notebooks come pure vari e piccoli articoli elettronici (p.es. come smartphones, sistema di navigazione, palmare, apparecchi mobili per la registrazione)
- beni di trasloco, bagagli, campionario
- tappeti orientali

T12

Sinistri

- dovuti ad un imballaggio insufficiente oppure inappropriato
- che non riguardano direttamente le merci stesse (p.es. il ritardo nella spedizione o consegna, perdite d'interessi, perdite per uso privato, ecc.)
- a seguito di uno stivaggio inappropriato sul mezzo di trasporto oppure nel container da parte del contraente
- a seguito di confisca, rimozione o trattenuta da parte del governo oppure di un'autorità
- a seguito di bruciature
- dovuti agli influssi della temperatura durante i trasporti senza installazioni frigorifere o termiche
- danni attribuibili alla natura stessa delle merci, quali autodeterioramento, riscaldamento, incendi spontanei, perdita normale di peso e volume, scarti, spreco ordinario
- dovuti a l'usura normale
- dovuti ai parassiti provenienti dalla merce assicurata
- a seguito dell'azione di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
- danni a causa di radiazioni radioattive o reazioni nucleari o contaminazione radioattività, controllata o non, direttamente o indirettamente, dentro o al di fuori dell'impresa o causati o maggiorati tramite un danno assicurato
- per la quale esiste copertura assicurativa altrove

T13

Sciopero, disordini sociali e terrorismo

Danni indiretti, anche quando questi sono attribuibili al fatto che, a seguito di eventi come da T4, il viaggio non ha potuto iniziare, terminare oppure è stato ritardato.

T14

Guerra

- la perdita e l'avaria provocate con intenzione ostile, da ordigni belli che abbiano determinato fissione nucleare, fusione nucleare o un evento simile, oppure dovute all'impiego di energia nucleare o di sostanze radioattive
- la perdita e l'avaria, conformemente sulla base di provvedimenti e decreti in vigore dall'inizio del viaggio
- i danni indiretti
- i contributi di guerra

T15**Spese di sgombero e di smaltimento**

Spese d'evacuazione di aria, acqua, terra (compresa la fauna e la flora) anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti.

T16**Ammende contrattuali**

Le esclusioni contenute nelle T10–T15 si applicano anche al modulo di sicurezza ammende contrattuali. Non sono assicurate sanzioni dovute a incapacità finanziaria del contraente.

In caso di sinistro**Misure urgenti**

In complemento alle condizioni contrattuali vale

S1

- in caso di sinistro è necessario far intervenire immediatamente in Svizzera la Basilese, all'estero il commissario d'avaria in base all'elenco
- qualora la Basilese non abbia designato alcun commissario d'avaria, deve essere richiesto l'intervento «dell'agente dei Lloyd's» o, in mancanza di questo, di un altro commissario d'avaria nominato dalla Basilese
- nel caso in cui il danno si sia verificato durante un trasporto effettuato per via postale, via ferroviaria o via aerea, deve essere richiesto all'impresa di trasporto il processo verbale di constatazione
- le misure prese dalla Basilese o dal commissario d'avaria concernenti il danno ed i diritti di rivalsa, non implicano il riconoscimento di un obbligo di prestazione della Basilese

Se il danno non viene constatato nei modi prescritti, la Basilese è liberata dall'obbligo di risarcimento.

S2

Il contraente ha l'obbligo di salvaguardare i diritti nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili del danno.

Vanno in particolare adottate le seguenti misure

- per danni esternamente riscontrabili deve essere formulata riserva scritta al vettore prima dell'accettazione della merce.
- per danni non esternamente riscontrabili nonché per danni presunti, devono essere fatte le dovute riserve, giuridicamente valide entro i termini legali e contrattuali.

Il vettore deve essere convocato per partecipare alla comune constatazione del danno.

Senza il consenso della Basilese il contraente non può accettare un indennizzo offerto da terzi.

Basilese Assicurazione SA

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800

servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch